

Avv. Valentina Tidona

Via Enrico Mattei n°7

97100 Ragusa

PEC: valentina.tidona@avvragusa.legalmail.it

Tel. 3200794720

Fax 0932643831

ORIGINALE

**TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex Art. 414 c.p.c. con Contestuale Istanza Cautelare ex Art. 700 c.p.c.

con Istanza di Autorizzazione alla Notificazione per Pubblici Proclami ex Art. 150 c.p.c.

PER :

il Sig. **VINCENZO MORABITO** nato a Messina il 17.06.1993, C.F.: MRBVCN93H17F158G, residente a Vittoria (RG) in via Milano n°297 rappresentato e difeso, giusta procura che si deposita in atti, dall'Avv. Valentina Tidona (C.F.: TDNVNT83D45H163H), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Ragusa, Via Enrico Mattei n. 7 (PEC: valentina.tidona@avvragusa.legalmail.it).

- Ricorrente -

CONTRO

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t., C.F. 00080270838, con sede in Messina, Piazza Unione Europea s.n. (pec Ipa/AGID protocollo@pec.comune.messina.it)

- Resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per n. 100 posti di Agente di Polizia Locale.

-Controinteressati-

PREMESSO CHE



- Il Sig. Vincenzo Morabito partecipava al concorso pubblico per n. 100 posti di Agente di Polizia Locale indetto dal Comune di Messina con D.D.G. n.2901 del 16.04.2024 (**ALL. 1**), dichiarando espressamente e *ab origine* nella domanda telematica (ID: 8BPST1BQTK) il possesso del titolo di riserva ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023, (Servizio Civile Universale) (**ALL. 2**);

- Dopo aver superato positivamente le prove concorsuali, in data 26/01/2026 (acquisita al prot. n. 27798 del 27/01/2026), il Sig. Morabito trasmetteva all'Ente l'attestato del Servizio Civile a supporto di quanto già dichiarato nella domanda telematica (**ALL. 3**).

- All'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria da parte dell'Amministrazione comunale — dalla quale emergeva il mancato inserimento del Sig. Morabito tra i riservatari —, il ricorrente in data 03/02/2026 (acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 0033104/2026 del 04/02/2026), inoltrava formale nota tramite PEC recante esplicita richiesta di attivazione del soccorso istruttorio, trasmettendo contestualmente la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 unitamente a copia dell'attestato ufficiale del Servizio Civile Universale svolto. (**ALL.4**).

-Con nota Prot. N. 0061894/2026 del 23/02/2026, il Comune di Messina rigettava formalmente l'istanza di soccorso istruttorio.

L'Ente motivava il diniego evidenziando che l'art. 15 del Bando di Concorso (rubricato "Titoli di riserva e di preferenza") stabilisce che *"i candidati che avranno superato la prova orale, dovranno far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva/preferenza indicati nella domanda di partecipazione"*.

La P.A. sosteneva che la perentorietà dell'art. 15 del bando determinasse la decadenza dal beneficio (seppur dichiarato in domanda) e che il soccorso istruttorio non potesse sanare la trasmissione della



certificazione avvenuta il 26/01/2026 (rispetto alla prova orale sostenuta il 30/10/2025), pena la violazione del principio di auto-responsabilità e della *par condicio competitorum* (**ALL. 5**)

-In pari data (23/02/2026), l'Amministrazione approvava la Graduatoria Definitiva di Merito (Det. n. 1668/2026 (**ALL.6**), collocando il Sig. Morabito al n. 137 tra i meri idonei e negandogli l'applicazione della riserva del 15% (**ALL.6bis**).

-In data 25/02/2026, la scrivente difesa notificava a mezzo PEC al Comune di Messina formale diffida e istanza di riesame e rettifica in autotutela della Determina n. 1668/2026.

Si contestava la violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio (TAR Lazio n. 17011/2024), la valutabilità dei titoli dichiarati fino alla chiusura della procedura (Cons. Stato n. 8336/2025) e la violazione del principio di decertificazione ex art. 43 D.P.R. 445/2000, assegnando un termine di 7 giorni per la rettifica (**ALL.7**);

-Con nota Prot. N. 0078930/2026 del 09/03/2026, l'ente rigettava la diffida (**ALL.8**).

La P.A. sosteneva l'inapplicabilità del soccorso istruttorio in presenza di termini perentori del bando, invocava il principio di auto-responsabilità, e contestava la pertinenza dei precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa, adducendo altresì esigenze di celerità della procedura.

-Con Determinazione Dirigenziale n. 7657 del 14/08/2026, tuttavia, il Comune di Messina dava esecuzione all'Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro n. 9930/2026 (proc. RG 1848/2026), collocando una candidata al n. 99 della graduatoria definitiva tra i vincitori riservatari, benché la stessa avesse originariamente contrassegnato con la casella "**NO**" la voce relativa al possesso dei titoli di riserva o preferenza all'atto della compilazione della domanda telematica (**ALL.9**).

- A differenza dell'altra candidata riservataria, il Sig. Morabito ha espressamente barrato la casella "**SÌ**" nella domanda di partecipazione (ID 8BPST1BQTK), manifestando fin dal primo momento la chiara volontà di avvalersi della riserva ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023 per il Servizio Civile svolto; la documentazione comprovante il titolo è stata inoltrata in



data 26/01/2026 e 03/02/2026, ovvero un mese prima dell'approvazione della graduatoria definitiva (Det. n. 1668 del 23/02/2026), consentendo alla P.A. il pieno ed agevole esercizio del soccorso istruttorio e della verifica d'ufficio ex art. 43 D.P.R. 445/2000;

-Alla luce dell'evidente ed insanabile disparità di trattamento venutasi a creare a seguito dell'adozione della D.D. n. 7657/2026, in data 07/09/2026 la scrivente difesa notificava a mezzo PEC un ulteriore ed ultimo atto di diffida al Comune di Messina (**ALL.10**).

In tale sede, si evidenziava come la condotta dell'Ente violasse palesemente i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.), invitando l'Amministrazione a rivedere la propria posizione in autotutela alla luce del giudicato cautelare ed assegnando il termine perentorio di 5 giorni prima di adire l'Autorità Giudiziaria.

Anche tale sollecito, tuttavia, è rimasto del tutto privo di riscontro.

IN DIRITTO

1.Sulla Sussistenza della Giurisdizione del Giudice Ordinario in Funzione di Giudice del Lavoro

La presente controversia rientra pienamente nell'ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Allorché la procedura concorsuale si sia conclusa e l'azione giudiziale sia diretta ad ottenere il riconoscimento di un diritto soggettivo del candidato (quale il diritto alla riserva dei posti) o a contestare gli atti di gestione della graduatoria adottati dalla P.A. nella veste di privato datore di lavoro, la giurisdizione appartiene inderogabilmente al Giudice Ordinario.

Nel caso di specie, il Sig. Vincenzo Morabito non contesta i criteri di valutazione delle prove concorsuali o i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, bensì il mancato ed automatico riconoscimento della riserva dei posti ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023, la cui applicazione costituisce un vincolo d'agire rigido imposto dalla legge imperativa.



Trattandosi dell'accertamento di una quota riservata operante *ex lege*, l'Amministrazione non vanta alcun margine di discrezionalità amministrativa, configurandosi in capo al candidato una posizione di diritto soggettivo perfetto all'inserimento nella quota riservata ed al conseguente reclutamento.

La giurisprudenza di vertice amministrativa ha chiarito in modo definitivo la natura della posizione giuridica azionata nei casi di mancato riconoscimento della riserva dei posti per il Servizio Civile Universale.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 27 febbraio 2026, n. 1560 (Pres. ed Est. Caringella), ha stabilito che le disposizioni che prevedono riserve di posti nei concorsi pubblici in favore degli operatori volontari del Servizio Civile (art. 18, c. 4, D.Lgs. 40/2017 e art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023) costituiscono «norme di relazione» (o «di protezione»); tali disposizioni determinano *ex se* — a prescindere da qualsiasi intermediazione del potere amministrativo o da valutazioni discrezionali dell'Ente — l'insorgenza in capo al candidato di un diritto soggettivo perfetto al riconoscimento della quota riservata.

Le controversie relative al mancato riconoscimento di tale diritto di riserva rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sussiste, conseguentemente, la radicata ed esclusiva giurisdizione dell'Adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

2. Inoperatività della Decadenza di cui all'Art. 15 del Bando

L'eccezione opposta dal Comune di Messina circa la presunta decadenza dal diritto alla riserva dei posti per tardiva allegazione del documento entro il termine dell'art. 15 del bando è del tutto infondata, inapplicabile ed inoperante nei confronti del Sig. Vincenzo Morabito.

L'art. 15 del bando di concorso non può essere interpretato in modo isolato ed ultra-rigido, ma va letto in combinato disposto con la disciplina generale del D.P.R. 445/2000, che attribuisce valore



fondante ed esaustivo alla dichiarazione sostitutiva resa dal candidato nella domanda di partecipazione.

Avendo il Sig. Morabito espressamente barrato la voce "SÌ" sul possesso del titolo di riserva ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023 all'atto di sottomissione della candidatura, il diritto si è incardinato nella sfera giuridica del candidato *ab origine* e nei termini di scadenza del bando.

Le clausole di decadenza previste nei bandi di concorso sono preordinate ad evitare che i candidati introducano titoli o requisiti *ex novo* a termini scaduti, alterando la *par condicio*.

Nel caso di specie, l'invio dell'attestato costituisce mera integrazione documentale di un titolo già ritualmente ed esplicitamente dichiarato.

Essendo tale documentazione pervenuta nella disponibilità dell'Ente un mese prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, nessuna decadenza o preclusione procedimentale si è potuta verificare.

A conferma dell'illegittimità dell'operato del Comune di Messina, interviene il recentissimo e calzante insegnamento della giurisprudenza amministrativa di merito. Il **TAR Lazio – Roma, Sez. II, con la Sentenza n. 17011 del 01/10/2024**, ha affrontato una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, annullando l'esclusione dalla riserva dei posti disposta da Roma Capitale in un concorso per Agenti di Polizia Locale.

In tale pronuncia, il Giudice Amministrativo ha stabilito che, allorché il candidato fornisca nella domanda un'indicazione idonea a rendere edotta la P.A. del possesso del titolo (anche se collocata in modo impreciso o "fuori posizione"), l'Amministrazione ha il dovere di attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/90.

Il TAR ha attribuito **valore decisivo** al fatto che il candidato avesse comunicato all'Amministrazione il possesso del certificato prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, **imponendo alla P.A. di riesaminare la posizione e concedere la riserva.**



Il Sig. Morabito ha trasmesso l'attestato del servizio civile in data 26.01./2026, ossia con largo anticipo (un mese prima) rispetto all'adozione della graduatoria definitiva (Det. n. 1668 del 23/02/2026).

Il **Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 8336/2025)** ha infatti sancito il principio fondamentale secondo cui la produzione dei titoli o delle certificazioni comprovanti i requisiti di riserva è sempre ammissibile fintantoché non sia intervenuta l'approvazione definitiva della graduatoria.

Secondo il Supremo Consesso, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche deve trovare primaria e rigorosa applicazione il principio della verità sostanziale e della doverosa valorizzazione dei requisiti effettivamente posseduti dal candidato e dichiarati *ab origine*.

La funzione dell'azione amministrativa è quella di selezionare e collocare correttamente i concorrenti in base ai titoli realmente previsti dalla legge, ed il formalismo procedimentale non può mai tradursi in una sanzione impropria a danno di chi abbia manifestato tempestivamente il possesso del diritto.

3. Violazione dell'Art. 43 D.P.R. 445/2000 e dell'Obbligo di Acquisizione d'Ufficio ex Art. 71

L'eccezione opposta dal Comune di Messina circa la decadenza dal beneficio per il mancato tempestivo inoltro dell'attestato in formato PDF si palesa radicalmente illegittima anche sotto il profilo del rispetto delle norme primarie sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione documentale.

L'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 sancisce espressamente che *«le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che siano tenuti a certificare».*

Trattandosi di un servizio prestato nell'ambito del Servizio Civile Universale, il dato relativo allo svolgimento e al completamento senza demerito è una qualità personale certificata dalla Presidenza



del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili, e dunque già nella piena ed esclusiva disponibilità della Pubblica Amministrazione.

A fronte della dichiarazione sostitutiva resa dal Sig. Morabito nella domanda di partecipazione — dove è stata barrata la voce "SÌ" sul possesso del titolo di riserva ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023 —, l'Amministrazione non aveva l'onere di attendere passivamente la trasmissione di un file PDF, bensì il preciso dovere giuridico di procedere all'accertamento d'ufficio ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, interpellando direttamente il Dipartimento competente.

Imporre una decadenza sostanziale ad un candidato per il mero ritardato invio della copia informatica dell'attestato, ignorando del tutto la dichiarazione *ab origine* presente in domanda e venendo meno all'obbligo di acquisizione d'ufficio dei dati già in possesso della P.A., integra un palese eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione ed ingiustificato formalismo.

La condotta dell'Ente si pone in aperto contrasto con il principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e con la *ratio* di massima semplificazione introdotta dal D.P.R. 445/2000.

4. Eccesso di Potere per Disparità di Trattamento, Illogicità Manifesta e Violazione dei Principi di Imparzialità e Buon Andamento (Art. 3 e 97 Cost.)

L'operato del Comune di Messina integra, oltremodo, una macroscopica ed insanabile disparità di trattamento, avendo l'Amministrazione applicato due pesi e due misure per fattispecie del tutto identiche (se non addirittura deteriore rispetto a quella del ricorrente).

Nello stesso atto di approvazione della graduatoria definitiva (Det. n. 1668/2026), il Comune di Messina ha accolto le osservazioni dei candidati riservatari delle Forze Armate (codici ZA8FXCKQ2Z, 44P613YAPT, RWYNR6P9HD, CHNRMNUNNU).

A tali candidati la Commissione non aveva inizialmente attribuito il beneficio per presunto "mancato o tardivo invio" della documentazione nei termini dell'art. 15 del bando.



Ciononostante, l'Ente ha superato la presunta decadenza dell'art. 15, statuendo espressamente che: *"in quanto è stato accertato che i predetti candidati, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, avevano già provveduto ad allegare la certificazione [...] si è ritenuta validamente acquisita la documentazione già presente agli atti della domanda di partecipazione"*. Appare solare che la posizione del Sig. Morabito sia perfettamente sovrapponibile: anch'egli ha dichiarato espressamente il titolo di riserva *ab origine* nella domanda telematicamente inviata (spuntando il "Sì") e la documentazione era già nella piena disponibilità dell'Amministrazione ben prima dell'adozione della graduatoria definitiva.

Negare al sig. Morabito ciò che è stato concesso ai candidati "Forze Armate" configura un'arbitraria ed illegittima disparità di trattamento.

Il diniego opposto dalla P.A. si pone quindi in palese contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e *par condicio* (artt. 3 e 97 Cost.), rendendo doverosa l'immediata rettifica della graduatoria ed il suo collocamento tra i vincitori riservatari.

5. Sul Diritto al Collocamento tra i Vincitori e Inesistenza di Pregiudizio per i Terzi

L'accertamento del diritto del Sig. Vincenzo Morabito al riconoscimento del titolo di riserva ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023 determina, quale conseguenza automatica e vincolata, il suo diritto al collocamento utile tra i vincitori del concorso e alla successiva immissione in servizio a tempo pieno e indeterminato.

Trattandosi di una quota di riserva del 15% stabilita da una norma di legge imperativa, l'Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità circa la sua applicazione.

Calcolando la quota riservata sui 100 posti messi a concorso, il riconoscimento del beneficio comporta l'immediato posizionamento del ricorrente in graduatoria all'interno del contingente dei vincitori.



Sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, l'accoglimento della domanda non determina alcun pregiudizio per l'organizzazione dell'Ente o per i diritti dei candidati già assunti.

L'inserimento del Sig. Morabito tra i vincitori riservatari non lede in alcun modo le posizioni consolidate degli altri concorrenti idonei, giacché la riserva di legge opera *ex ante* ed *erga omnes* in forza del presupposto normativo primario.

Ne consegue che la rettifica della graduatoria e la conseguente stipula del contratto individuale di lavoro con il Sig. Morabito si palesano come atti dovuti, pienamente eseguibili e del tutto inoffensivi sia per l'interesse pubblico sia per la sfera giuridica dei terzi.

6. Sul Diritto al Trattamento Economico e Contributivo e sul Risarcimento del Danno da Ritardata Assunzione

Sussiste il pieno ed esposto diritto del Sig. Vincenzo Morabito ad ottenere, in via retributiva ovvero a titolo di risarcimento del danno per equivalente, tutte le retribuzioni ed i contributi previdenziali maturati e non percepiti a causa del mancato e tempestivo riconoscimento della riserva, dalla data in cui avrebbe dovuto prendere servizio fino all'effettiva immissione in ruolo.

Risulta, *per tabulas*, che ove il Comune di Messina non avesse illegittimamente ostacolato il diritto del ricorrente, il Sig. Morabito — non essendo stata coperta la quota di riserva del 15% stabilita dalla legge — sarebbe stato tempestivamente assunto in servizio unitamente al primo scaglione dei candidati vincitori.

Come emerge dalla Determinazione Dirigenziale n. 2839 del 26/03/2026, la stipula del contratto individuale di lavoro per i vincitori è stata fissata al 30/03/2026, con presa di servizio e decorrenza economica a far data dall'01/04/2026 (**ALL 11**)

Da tale ultima data sarebbe pertanto spettato al Sig. Morabito il trattamento economico globale previsto dal vigente C.C.N.L. e cioè, giusta art. 17 del bando concorsuale, lo stipendio iniziale previsto per l'Area degli Istruttori dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, l'indennità di comparto,



la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento accessorio e indennità di servizio previsti per il profilo di Agente di Polizia Locale.

All'immissione in servizio con decorrenza giuridica ed economica *ex tunc* dovrà pertanto associarsi la corresponsione del trattamento economico complessivo (retributivo, contributivo ed assicurativo) indebitamente sottratto al ricorrente ad esclusiva cagione della condotta *contra legem* dell'Amministrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

ISTANZA CAUTELARE INCIDENTALE EX ART. 700 C.P.C.

Sussistono integralmente i presupposti di legge (*Fumus Boni Iuris* e *Periculum in Mora*) previsti dall'art. 700 c.p.c. per la concessione di una misura cautelare d'urgenza idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

1. *Sul Fumus Boni Iuris*

La manifesta fondatezza delle ragioni del ricorrente emerge in modo incontrovertibile dagli elementi di fatto e di diritto ampiamente documentati.

Il Sig. Morabito ha espressamente dichiarato il possesso della riserva ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 spuntando la voce "SÌ" nella domanda di partecipazione.

L'invio della documentazione comprovante il titolo (con nota del 26/01/2026 e successiva PEC del 03/02/2026 è intervenuto con largo anticipo rispetto all'approvazione della graduatoria definitiva (Det. n. 1668 del 23/02/2026).

Il diritto del ricorrente trova un riparo granitico direttamente nella **giurisprudenza cautelare di codesto Ill.mo Tribunale di Messina – Sezione Lavoro**, che con la recente **Ordinanza n. 9930/2026** ha già sancito l'illegittimità della condotta del Comune di Messina, imponendogli il riconoscimento della riserva dei posti in favore di altro candidato nella medesima selezione.



Tale pronuncia è stata peraltro **pienamente recepita ed eseguita dall'Ente resistente** mediante la Determinazione Dirigenziale n. 7657/2026, a dimostrazione della consapevolezza della P.A. circa la soccombenza delle proprie tesi rigide.

Se il diritto è stato riconosciuto ad una candidata che aveva persino barrato "NO" nella domanda, a maggior ragione sussiste il *fumus* in capo al Sig. Morabito.

II. Sul Periculum in Mora

La sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la concessione dell'invocata tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emerge con assoluta evidenza sia sotto il profilo economico-organizzativo della P.A., sia sotto quello strettamente personale e professionale del Sig. Vincenzo Morabito.

Sotto il profilo finanziario e programmatico, occorre evidenziare che la medesima Amministrazione resistente dà atto che, in forza dei chiarimenti resi dalla Corte dei Conti – Sez. Controllo Puglia con la recente Deliberazione n. 19/2026, le assunzioni già programmate negli esercizi precedenti (quale quella della procedura concorsuale *sub iudice*, inserita nella sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2024) possono essere concluse anche nell'anno successivo (**sino al 2026**), consentendo la stipula del contratto individuale di lavoro a valere sulla "copertura" della precedente programmazione (invocata dall'Ente anche per i vincitori già immessi in ruolo).

Tuttavia, come precisato dalla Magistratura Contabile, la validità della passata programmazione è subordinata alla condizione che permanga la copertura finanziaria in origine prevista e che non intervengano modifiche di segno contrario nei successivi P.I.A.O.

La programmazione antecedente, infatti, pur non decadendo automaticamente, deve essere costantemente armonizzata con i vincoli di finanza pubblica e con la capacità assunzionale vigente al momento dell'assunzione effettiva.

Ne consegue che maggior tempo decorre nelle more del giudizio di merito, maggiore e più concreto è il rischio reale che il Comune di Messina incorra in sopravvenuti vincoli di bilancio, tagli di



capacità assunzionale o riassetto del P.I.A.O. che renderebbero *de facto* ed *de iure* impossibile la futura immissione in ruolo del Sig. Morabito, vanificando la stessa utilità di una sentenza favorevole.

Soltanto un tempestivo provvedimento cautelare d'urgenza consente di salvaguardare ed "isolare" la copertura organica e finanziaria ad oggi ancora esistente.

Sotto il profilo strettamente lavorativo, il ritardo nell'assunzione produce lesioni non suscettibili di integrale riparazione per equivalente retributivo.

Nelle more del giudizio di merito, il Sig. Morabito perderebbe irrimediabilmente sia il bagaglio di competenze ed esperienze pratiche, sia l'anzianità di servizio che tutto il resto del contingente dei vincitori sta già maturando sin dall'immissione in ruolo (decorrenza 01/04/2026).

La ritardata immissione in servizio comporta una discriminazione di fatto in termini di assegnazione degli uffici, della zona o sezione di applicazione, dei turni di servizio, dei ruoli specifici e delle chance formative e di aggiornamento riservate al personale già in organico.

L'assenza di servizio effettivo e la mancata maturazione dell'anzianità precluderebbero o ritarderebbero la partecipazione del ricorrente a future procedure di progressione verticale, mobilità o attribuzione di posizioni organizzative/indennità di mansione all'interno dell'Ente.

I suesposti elementi dimostrano come l'attesa dei tempi ordinari del giudizio di merito esporrebbe il Sig. Vincenzo Morabito ad un danno grave, imminente ed irrimediabile, rendendo indispensabile l'adozione dell'ordinanza cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'immediata assunzione del ricorrente.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
(EX ART. 150 C.P.C.)**

Considerato l'elevato numero di candidati idonei ed inseriti nella Graduatoria Definitiva di Merito (Det. n. 1668 del 23/02/2026 e successive rettifiche), la notificazione nei modi ordinari risulta sommamente difficile, gravosa e tali da pregiudicare le esigenze di celerità del processo,



SI CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., mediante idonee forme di pubblicità quali la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Messina.

Tutto ciò premesso e considerato,

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvedere:

1. IN VIA PRELIMINARE E PROVVEDIMENTALE (EX ART. 150 C.P.C.)

Autorizzare la notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza nei confronti dei controinteressati (candidati inseriti nella Graduatoria Definitiva di Merito) mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., con pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Messina.

2. IN VIA CAUTELARE D'URGENZA (EX ART. 700 C.P.C.):

-accertata la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, disporre l'immediata rettifica della Graduatoria Definitiva di Merito (approvata con Determina n. 1668 del 23/02/2026 e rettificata con D.D. n. 7657 del 14/08/2026), riconoscendo al Sig. Vincenzo Morabito il titolo di riserva dei posti del 15% ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023, e per l'effetto;

-ordinare al Comune di Messina di collocare il ricorrente tra i vincitori riservatari della procedura concorsuale, disponendone l'immediata immissione in servizio a tempo pieno e indeterminato.

3. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE (EX ART. 414 C.P.C.):

-accertare e dichiarare il pieno diritto del Sig. Vincenzo Morabito al riconoscimento del titolo di riserva dei posti del 15% spettante ai volontari del Servizio Civile Universale ex art. 1, c. 9-bis, D.L. 44/2023 per il servizio prestato dal 07/01/2014 al 06/01/2015;



- rettificare definitivamente la Graduatoria Definitiva di Merito approvata con Determinazione n. 1668 del 23/02/2026, collocando il Sig. Vincenzo Morabito alla posizione spettante tra i vincitori riservatari della procedura;
- condannare il Comune di Messina alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale (Area degli Istruttori) con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione dei primi vincitori.
- condannare il Comune di Messina, al pagamento in favore del Sig. Vincenzo Morabito, in via retributiva ovvero a titolo risarcitorio, di tutte le somme pari alle retribuzioni globali di fatto maturate e non percepite dalla data dell'01/04/2026 (data di decorrenza economica dei primi vincitori) fino all'effettiva immissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si rappresenta che la presente causa è di natura puramente documentale.

Con il presente atto si deposita l'indice dei documenti inseriti nel fascicolo telematico.

Con ogni riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre nuovi documenti in replica alle difese, eccezioni e deduzioni della parte resistente, nonché all'esito dell'eventuale integrazione del contraddittorio processuale.

Si allegano:

ALL. 1: bando 100 Istruttore POL-MUN-ME

ALL. 2: Copia della domanda di partecipazione al concorso (ID: 8BPST1BQTK)

ALL. 3: Copia PEC del 26/01/2026 trasmissione attestato Servizio Civile



ALL.4: Copia PEC del 03/02/2026 corredata da Dichiarazione Sostitutiva e Attestato Ufficiale rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili;

ALL. 5: Copia nota di rigetto soccorso istruttorio del Comune di Messina Prot. N. 0061894/2026

ALL 6: Copia Determinazione Dirigenziale n. 1668 del 23/02/2026 (Approvazione Graduatoria Definitiva);

ALL. 6bis GRADUATORIA DEFINITIVA

ALL. 7: Copia Diffida e Istanza di Riesame in Autotutela inoltrata dall'Avv. Valentina Tidona in data 25/02/2026;

ALL. 8: Copia della nota del Comune di Messina Prot. N. 0078930/2026 del 09/03/2026 (Riscontro negativo alla diffida);

ALL. 9: Copia Determinazione Dirigenziale n. 7657 del 14/08/2026 (Esecuzione Ordinanza del Tribunale di Messina n. 9930/2026 e inserimento candidata riservataria);

ALL. 9bis: Graduatoria definitiva rettificata

ALL. 10: Copia della Seconda Diffida inviata dall'Avv. Valentina Tidona in data 07/09/2026

ALL. 11: Determinazione Dirigenziale n. 2839 del 26/03/2026

ALL. 12: Autocertificazione reddituale e documento di riconoscimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che è esente dal versamento del C.U. per mancato superamento dei limiti di reddito (come da dichiarazione sostitutiva allegata agli atti di causa unitamente al documento d'identità ALL 12).

Salvis Iuribus

Ragusa, lì 23.09.2026

Avv. Valentina Tidona

